



Lodi, 17 agosto 2011  
Prot. N. 28446 /2011  
Cat.01 Cl.06

## **ORDINANZA N° 371/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

### **IL DIRIGENTE**

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota congiunta del Servizio Manutenzione Strade e Spazi Esterni e della FRATUS Pavimentazioni Srl, in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire la realizzazione di opere di riqualificazione urbanistica e manutenzione straordinaria del selciato;

### **O R D I N A**

- ❑ In **C.so UMBERTO I** dalle ore **07.00** del giorno **22 Agosto 2011 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto**, deroga alla prescrizione riguardante il transito verrà pertanto prevista esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:
  - ❖ Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
  - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
  - ❖ Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento purché intestatari di idoneo contrassegno ed esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di (ovvero all'uscita da) aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (vengono pertanto esclusi dalla deroga tutti i veicoli, anche intestatari di contrassegno, che non beneficino della possibilità di accedere ad aree pertinenziali private nonché tutti i veicoli destinati al trasporto merci eventualmente utilizzati per la operazioni di carico/scarico presso le attività commerciali ubicate lungo il tratto stradale in oggetto);Per tali categorie di veicoli vengono conseguentemente predisposti, in funzione dell'evolversi dell'intervento, percorsi alternativi ad hoc; in tal senso viene data facoltà al soggetto incaricato della realizzazione delle opere di adottare, nel caso se ne accertasse l'effettiva necessità, i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
  - ❖ In **C.so Umberto I** di istituire, a tratti, il doppio senso di circolazione con accesso ed uscita obbligatori (in relazione all'ubicazione dell'area pertinenziale rispetto all'area dell'intervento) da uno dei tratti viari intersecanti il tratto stradale in oggetto; analogamente viene data facoltà di istituire l'inversione, sempre a tratti, del normale senso di marcia.
  - ❖ In **Via Volturmo** (tratto P.za Mercato ÷ C.so Umberto I) di istituire il doppio senso di circolazione ovvero l'inversione dell'attuale senso di marcia (consentendo cioè la circolazione veicolare lungo la direttrice P.za Mercato - C.so Umberto I);
  - ❖ In **Via Verdi** di revocare il divieto di circolazione per tutti i veicoli che circolanti in via Solferino giungano all'intersezione con detta via Verdi al fine di consentire la prosecuzione della marcia in direzione C.so Umberto I;
- ❑ Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere;

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Il medesimo soggetto dovrà altresì farsi carico di mantenere in perfetta efficienza gli elementi di segnaletica provvisoria all'uopo collocati lungo il tratto stradale oggetto dell'intervento;



## Settore 7 - Ufficio Viabilità

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

### **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

### **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio**

PC/pc

Il Dirigente  
**Ing Giovanni LIGI**